

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO

emendato dal Consiglio Accademico con delibera n. 280 del 10 Febbraio 2022

1. I Consigli di Corso rappresentano le singole Scuole comprese nei vari Dipartimenti.

Ogni Consiglio di Corso è costituito dai professori delle discipline afferenti al Corso di Diploma Accademico. Su richiesta al Consiglio può partecipare, con parere consultivo, uno studente designato dalla Consulta degli studenti e comunicato preventivamente al Referente del corso. Ove la Scuola abbia un'unica cattedra caratterizzante si possono unire più Scuole dello stesso Dipartimento in un unico Consiglio.

2. Il Consiglio di Corso:

a) opera per realizzare gli obiettivi didattici del Corso e i percorsi formativi nell'ambito di criteri generali deliberati dal Consiglio Accademico;

b) esamina e propone al Consiglio Accademico gli obiettivi, i contenuti e i programmi delle singole discipline preventivamente formulati dai Consigli di Scuola;

c) definisce le prove d'ingresso al Corso, nell'ambito dei criteri generali dettati dal Regolamento didattico e dal Consiglio Accademico e ne cura lo svolgimento;

d) valuta la situazione curriculare e i crediti/debiti formativi dei singoli studenti eventualmente nominando un'apposita commissione di valutazione;

e) esamina i piani di studio presentati dagli studenti, dando agli stessi eventuale supporto tecnico di orientamento anche mediante l'individuazione di un tutor; approva i piani di studio elaborati;

f) formula ogni altra proposta riguardante la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di cui al capoverso 7, art.2 della Legge 508/99, dallo Statuto e dai Regolamenti;

g) il Consiglio di Corso viene convocato dal Referente del Consiglio di Corso stesso; qualora i componenti del Consiglio di corso all'unanimità lo ritenessero opportuno, il Consiglio stesso potrà essere svolto in modalità a distanza;

h) ciascun componente il C.d.C., in caso di assenza, ha l'obbligo di conferire delega ad un collega dello stesso C.d.C., accettando senza riserve il suo operato e le decisioni verbalizzate.

Ogni docente presente non può ricevere più di due deleghe dai colleghi assenti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA

“Francesco Morlacchi”

Istituzione di Alta Cultura

i) i verbali delle riunioni, approvati dai presenti entro e non oltre sette giorni (valida l'approvazione via mail) saranno inviati dal referente a tutti i componenti del C.d.C. (presenti e assenti) e per conoscenza al Direttore.

3. Il Referente del Consiglio di Corso:

a) è eletto dal Consiglio di Corso entro la prima decade del mese di Novembre con votazione a scrutinio segreto. La riunione dovrà essere in presenza. Rimane in carica per tre anni accademici:

b) è, a tutti gli effetti, il rappresentante ufficiale del Consiglio di Corso;

c) è il tramite ufficiale di comunicazione fra i Consigli di Corso, la Direzione, il Consiglio Accademico e i Dipartimenti;

d) convoca il C.d.C. con almeno otto giorni di anticipo sulla data di riunione prevista tramite e-mail a ciascun componente e per conoscenza al Direttore;

e) coordina la programmazione degli esami e della prova finale la cui commissione viene successivamente nominata dal Direttore al quale compete la designazione del controrelatore;

f) ha l'obbligo di essere presente alle eventuali convocazioni e riunioni stabilite dal Direttore e dal Consiglio Accademico;

g) in casi di assoluta necessità il referente può farsi temporaneamente sostituire da un altro componente il C.d.C. che goda della fiducia del referente stesso;

h) in caso di dimissioni verrà sostituito da altro Docente eletto dal Consiglio di Corso;